

Milano



Comune  
di Milano

## **REGOLAMENTO**

PER L'ISTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE

Approvato dalla Giunta Municipale nella seduta dell'11.2.1975.

## **ART. 1 - Organi Collegiali**

Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato e dal Comune di Milano e delle competenze e responsabilità proprie del personale preposto, la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità educativa che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, nelle scuole materne comunali sono istituiti i seguenti organi collegiali:

- Collegio delle educatrici
- Consiglio di scuola materna
- Giunta Esecutiva.

## **ART. 2 - Collegio delle educatrici**

Presso ogni scuola materna comunale è istituito il Collegio delle educatrici di ruolo e non di ruolo della scuola. Il Collegio è presieduto dal Dirigente.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio delle educatrici tiene conto di eventuali proposte e dei pareri del Consiglio di scuola materna.

Il Collegio delle educatrici si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque, almeno una volta ogni trimestre.

Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'attività educativa.

## **ART. 3 - Attribuzioni del Collegio delle educatrici**

Il Collegio delle educatrici:

a) cura la programmazione dell'azione educativa - redigendo un apposito piano annuale di attività - anche al fine di adeguarla, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato o dal Comune, alle specifiche esigenze ambientali in funzione dello sviluppo psico-fisico dei bambini considerati come singoli e come gruppo.

Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantito a ciascun insegnante;

b) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività educativa all'interno della scuola e stimolando e suggerendo - ove possibile - idonee integrazioni educative da attuarsi da parte delle famiglie;

c) prende in considerazione - su iniziativa delle educatrici delle rispettive sezioni e sentiti gli specialisti comunali, preposti al servizio medico-socio-psico-pedagogico e di orientamento - i casi

di difficoltà di sviluppo e di comportamento dei bambini, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero;

d) propone al Comune iniziative di sperimentazione;

e) promuove iniziative per l'aggiornamento delle educatrici e per i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;

f) provvede alla formazione e alla composizione delle sezioni, delibera in ordine allo svolgimento delle attività educative scolastiche nella scuola e fuori dalla scuola;

g) elegge una sostituta della Dirigente, per il caso di assenza o di impedimento di quest'ultima, tra le educatrici di ruolo. Nel caso di mancata accettazione viene chiamata l'educatrice più anziana nel grado;

h) elegge le sue rappresentanti nel consiglio di scuola materna.

#### **ART. 4 - Consiglio di scuola materna e Giunta esecutiva**

In ogni scuola materna è istituito il Consiglio di scuola.

Il Consiglio è costituito dalle rappresentanti delle educatrici, dai rappresentanti del personale ausiliario, dai rappresentanti dei genitori dei bambini nelle seguenti proporzioni:

scuole fino a 300 bambini:           - 4 educatrici  
  - 4 genitori  
  - 1 commesso

scuole fino a 400 bambini:         - 5 educatrici  
  - 5 genitori  
  - 1 commesso

scuole con oltre 400 bambini:     - 6 educatrici  
  - 6 genitori  
  - 2 commessi

e dalla Dirigente nonché da un rappresentante del Consiglio di zona competente.

Le rappresentanti delle educatrici sono elette dal Collegio delle educatrici e i rappresentanti del personale ausiliario dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola. I rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori dei bambini. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di scuola, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento ed i componenti del Centro per la innovazione educativa.

Il Consiglio di scuola è presieduto da uno dei suoi membri eletti a maggioranza assoluta dai suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori dei bambini. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice-presidente.

Il Consiglio di scuola deve eleggere nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da due educatrici e due genitori: della Giunta fa parte di diritto la Dirigente che la presiede.

Le riunioni del Consiglio di scuola hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle attività educative e tali da facilitare al massimo la partecipazione di tutte le componenti.

Il Consiglio di scuola e la Giunta esecutiva durano in carica per due anni.

Il Consiglio di scuola si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritiene opportuno, oppure su richiesta della Dirigente e comunque almeno tre volte all'anno.

### **ART. 5 - Attribuzioni del Consiglio di scuola materna e della Giunta esecutiva**

Il Consiglio di scuola, fatte salve le competenze del Collegio delle educatrici, ha potere deliberante per quanto concerne la organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola - nei limiti delle disponibilità del bilancio - nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno della scuola e formulazione dei criteri generali relativi alla formazione delle sezioni;
- b) deliberazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale didattico e di gioco necessari al funzionamento della scuola;
- d) adozione di iniziative educative integrative che possono essere assunte dalla scuola per finalità di prevenzione sociale e sanitaria e di assistenza sociale, con particolare riguardo ai soggetti che presentano disturbi dello sviluppo e problemi di adattamento;
- e) promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- f) partecipazione della scuola ad attività ludiche di particolare interesse educativo;
- g) promozione di iniziative e di situazioni quali momenti concreti di collaborazione tra scuola e famiglia;
- h) supervisione sul servizio di refezione e di trasporto;
- i) decisione sulle proprietà del bisogno di frequenza in caso di iscrizioni superiori alla capacità di accoglimento della scuola, applicando i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

La Giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di scuola materna, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere ivi comprese quelle attinenti alla cassa scolastica.

Il Consiglio di scuola esprime pareri sull'andamento generale educativo della scuola e sui piani di attività educativa e sulle proposte di sperimentazione.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione alla Ripartizione Educazione del Comune.

## **Art. 6 - Assemblee dei genitori**

I genitori e le associazioni genitori dei bambini della scuola materna hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

Le assemblee dei genitori dei bambini iscritti e frequentanti la scuola materna costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi educativi della scuola e della società in funzione della formazione integrale del bambino ad opera della famiglia e della scuola.

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione o di scuola.

Qualora le assemblee di svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con la Dirigente.

Le assemblee di sezione sono convocate dalla Dirigente, su richiesta delle Educatrici o dei genitori eletti nel Consiglio di Scuola.

Le assemblee di scuola sono convocate dal presidente del Consiglio di scuola materna o - se ancora non eletto - dalla Dirigente, qualora la richiedano almeno un quinto dei genitori dei bambini iscritti e frequentanti.

La Dirigente, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di scuola, autorizza la convocazione e ne dà comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. Le assemblee si svolgono in orario non coincidente con l'attività educativa.

Le assemblee dei genitori eleggono, di volta in volta, un presidente, il quale deve garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Alle assemblee di sezione o di scuola possono partecipare le educatrici, il personale ausiliario, e i genitori dei bambini rispettivamente della sezione o della scuola; possono inoltre partecipare il presidente del Consiglio di zona, il rappresentante del Consiglio di zona delegato nel Consiglio di scuola materna, il Dirigente, l'Assessore all'Educazione e i Funzionari della Ripartizione Educazione. Nelle assemblee il Consiglio di scuola materna può esporre i suoi programmi di lavoro e illustrare l'attività svolta.

## **Art. 7 - Categorie di eleggibili negli organi collegiali**

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dal presente regolamento spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ad entrambi i genitori dei bambini o a chi ne fa legalmente le veci.

### **Art. 8 - Elezioni**

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei Consigli di scuola materna hanno luogo col sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

Le liste dei candidati, contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione, possono essere presentate da un elettore ove questi siano inferiori a 10, da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10, da venti elettori se questi siano superiori a 100.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni per lo stesso livello, nè può presentarne alcuna.

Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore al numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria, maggiorato di un terzo.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per non più di due candidati.

Il voto è personale, libero e segreto.

### **Art. 9 - Svolgimento delle elezioni**

Con ordinanza dell'Assessore all'Educazione saranno stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente regolamento e, in particolare, per:

- a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
- b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
- c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
- d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di funzionamento della scuola;
- e) la formazione delle liste e la predisposizione dei vari tipi di schede;
- f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione degli organi collegiali;

i) la presentazione dei ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate congiuntamente.

Le votazioni di svolgono in un unico giorno non lavorativo.

### **Art. 10 - Surroga dei membri cessati**

Per la sostituzione dei membri eletti negli organi collegiali, di cui al presente regolamento, che siano venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede da elezioni suppletive.

Il rappresentante del Consiglio di zona può essere sostituito o revocato dal rispettivo Consiglio di zona.

In ogni caso anche i membri subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

### **Art. 11 - Costituzione degli Organi collegiali e validità delle deliberazioni**

I Consigli di scuola materna sono nominati con decreto dell'Assessore all'Educazione, che ne deve riferire al Consiglio Comunale, entro un mese dalla avvenuta proclamazione.

Il Collegio delle educatrici è nominato con provvedimento del Dirigente.

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza del Collegio delle educatrici e del Consiglio di scuola materna nonché della Giunta esecutiva, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto previsto dall'art. 4 per le elezioni del Presidente del Consiglio di Scuola Materna.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si faccia questione di persona oppure quando la richieda la metà più uno dei componenti in carica.

## **Art. 12 - Pubblicità degli atti**

Gli atti del Consiglio di scuola materna sono pubblicati per 15 giorni in appositi albi della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

## **Art. 13 - Decadenza**

I membri eletti, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 10.

## **Art. 14 - Autonomia amministrativa**

Il Consiglio di scuola materna gestisce, sulla base del bilancio preventivo, i fondi assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico, nel rispetto del titolo di assegnazione e della normativa vigente.

I fondi, costituiti dai fondi comunali e volontari di enti, istituzioni o privati, vengono versati alla cassa scolastica che viene istituita presso ogni scuola materna.

L'esercizio finanziario ha durata annuale.

I pagamenti sono effettuati su ordini firmati dalla Dirigente e da un membro della Giunta esecutiva a tal fine designato dalla Giunta stessa.

La Ripartizione Educazione dà le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili, nonché del servizio di cassa.

## **Art. 15 - Vigilanza e responsabilità**

Il rendiconto annuale della cassa scolastica deve essere trasmesso, a mezzo del Dirigente, entro il 15 luglio di ogni anno, direttamente alla Civica Ragioneria.

La Ripartizione Educazione vigila sul regolare funzionamento degli organi collegiali: in caso di irregolarità invita gli organismi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.



In casi di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento degli organi collegiali, la Giunta Municipale su proposta dell'Assessore all'Educazione, sentito il Consiglio di zona competente, procede allo scioglimento dell'organo collegiale.

In caso di scioglimento di un organo collegiale, l'Assessore all'Educazione procede alla nomina di un commissario nella persona del Dirigente della scuola che indice nuove elezioni entro sei mesi.

In caso di conflitto di competenza fra gli organi della scuola, decide l'Assessore all'Educazione.

I membri degli organi collegiali sono soggetti alla legislazione vigente in materia di responsabilità amministrativa, civile e penale.

### **Art. 16 - Abrogazione e rinvio**

E' abrogata ogni disposizione in contrasto col presente Regolamento.

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si richiamano le norme in vigore presso lo Stato in quanto compatibili ed il Regolamento comunale delle scuole materne.

### **Art. 17 - Oneri finanziari**

Per gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente Regolamento, verranno adottati separati atti deliberativi.

## **INDICE**

- Art. 1 - Organi collegiali
- Art. 2 - Collegio delle educatrici
- Art. 3 - Attribuzione del Collegio delle educatrici
- Art. 4 - Consiglio di scuola materna e Giunta esecutiva
- Art. 5 - Attribuzioni del Consiglio di scuola materna e della Giunta esecutiva
- Art. 6 - Assemblee dei genitori
- Art. 7 - Categorie di eleggibili negli organi collegiali
- Art. 8 - Elezioni
- Art. 9 - Svolgimento delle elezioni
- Art. 10 - Surroga dei membri cessati
- Art. 11 - Costituzione degli organi collegiali e validità delle deliberazioni
- Art. 12 - Pubblicità degli atti
- Art. 13 - Decadenza
- Art. 14 - Autonomia amministrativa
- Art. 15 - Vigilanza e responsabilità
- Art. 16 - Abrogazione e rinvio
- Art. 17 - Oneri finanziari